

## PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

**Fondazione Antonino Scopelliti** con sede legale in Roma, Via della Scrofa 39, sede operativa in Reggio Calabria, Via Capobianco 4/6, rappresentata dal suo Presidente Rosanna Scopelliti, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente (d'ora in avanti, per brevità, indicato come **FAS**)

E

**ANP - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI PUBBLICI E ALTE PROFESSIONALITÀ DELLA SCUOLA**, con sede legale in Roma, Viale del Policlinico n. 129/A, rappresentata dal suo Presidente, Dott. Antonello Giannelli, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente (d'ora in avanti, per brevità, indicato come ANP)

Congiuntamente denominate le "Parti"

PREMESSO

- La **FAS** è un ente no-profit antimafia italiano, che opera nelle scuole attraverso l'ideazione, la promozione e la realizzazione e di progetti formativi che possano fornire alle nuove generazioni gli strumenti per una sensibilizzazione civica fondata sui valori della legalità e del senso di appartenenza sociale e che collabora con le realtà organizzative che ne condividono i principi, coinvolgendole nel proprio operato; che assiste e sostiene le vittime ed i familiari di vittime delle mafie, fornendo servizi di assistenza legale e psicologica; aiuta inoltre a prevenire i danni sociali causati dalla criminalità, promuovendo interventi volti a creare una conoscenza critica del fenomeno mafioso, considerato come atteggiamento radicato sia in contesti familiari deviati che nel tessuto sociale di aree geografiche particolarmente soggette ad eventi criminosi;
- La **FAS**, mira a consolidare una metodologia di lavoro interdisciplinare che favorisca l'implementazione delle conoscenze degli studenti in materia di legalità attraverso la collaborazione con ANP e altre Istituzioni, concretizzata nella costruzione condivisa di percorsi operativi;
- che **FAS** può altresì istituire e avviare, in collaborazione con gli Istituti superiori e gli Atenei, percorsi di legalità e corsi di formazione con finalità specificatamente legate alla diffusione dei principi sopra riassunti, intesi come stile di vita etico e basato sulla condivisione sociale ed il rispetto delle regole;
- che **FAS** intende svolgere la promozione delle proprie attività sia in modo diretto, sia in modo indiretto utilizzando le specifiche potenzialità dei propri Associati convenzionati;
- che **FAS** mette a disposizione delle attività concordate tramite il presente protocollo, i locali della sede operativa sita in Via Capobianco 4/6 a Reggio Calabria;
- che l'**ANP** rappresenta i dirigenti e le alte professionalità della scuola ed è l'organizzazione sindacale maggioritaria dei dirigenti delle istituzioni scolastiche;
- che l'**ANP** cura in particolare la formazione professionale dei suoi aderenti e si prefigge di costituire sede di incontro e di studio degli orientamenti culturali e politici per la migliore qualificazione del sistema dell'istruzione e della formazione;
- che l'**ANP** intende promuovere, progettare ed organizzare attività di formazione dei dirigenti e delle altre categorie rappresentate;
- che l'**ANP** è interessata a valorizzare l'ingente patrimonio professionale espresso dai propri aderenti;



- che sia la **FAS** sia l'**ANP** esprimono la volontà di collaborare, in partenariato, per il reciproco arricchimento delle tematiche del settore, per la realizzazione e lo sviluppo di attività di didattica finalizzata e di ricerca applicata, coerentemente con la specifica competenza distintiva dei contraenti;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

LE PREMESSE E GLI ALLEGATI COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

**ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

**FAS** e **ANP** si impegnano a collaborare, ciascuna secondo le proprie competenze distintive, nell'ambito della progettazione, realizzazione e promozione di percorsi di legalità e progetti educativi e formativi destinati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e degli Atenei.

La presente Convenzione prevede la collaborazione delle Parti su una vasta gamma di interventi: per ognuno di questi, verranno definiti congiuntamente degli accordi operativi che verranno, di volta in volta, approvati mediante sottoscrizione, da entrambe le Parti.

**ART. 2 – STRUTTURA DEI PERCORSI E DEI PROGETTI**

Le parti concordano sulla volontà di attivare percorsi di legalità e progetti didattico/educativi con struttura modulabile in base alle specifiche esigenze ma che, in linea di massima, si basano su format che prevedono

- incontri frontali al tema trattato
- incontri di formazione sulla specificità del tema trattato
- testimonianza
- attività di laboratorio
- incontro/evento di restituzione al territorio

**ART. 3 – DOCENZA**

Con riferimento ai percorsi e ai progetti di cui all'art 2, **FAS** e **ANP** svolgono congiuntamente le seguenti attività:

- definizione dei contenuti;
- individuazione delle figure professionali da impegnare come docenti e tutor;
- realizzazione delle nuove attività

Resta inteso che **FAS** – direttamente e attraverso le proprie partnership – provvede a disciplinare i contratti dei docenti, dei tutor e a sostenere le spese relative alla creazione e all'erogazione dei corsi.

**ART. 4 – OBBLIGHI DELLE PARTI**

Obblighi della **FAS**:

- a) le attività di promozione dei progetti sia sui propri canali telematici e/o cartacei sia con iniziative pubbliche sul territorio o nelle scuole concordate con l'**ANP**;
- b) la proposta all'**ANP** di progetti scolastici, percorsi di legalità e attività di promozione dei territori;
- c) la messa a disposizione, senza alcun onere a carico dell'**ANP**, di propri locali e dei materiali informativi

Obblighi dell'**ANP**:

- d) le attività di promozione delle iscrizioni sia sui propri canali telematici e/o cartacei sia con iniziative





- pubbliche sul territorio o nelle scuole concordate con la FAS;
- e) la proposta alla FAS di figure professionali presenti al proprio interno, da impegnare come docenti e tutor, che la FAS si riserva di accettare a proprio insindacabile giudizio;
  - f) la messa a disposizione, senza alcun onere a carico della FAS, di propri materiali formativi

#### ART. 6 – DURATA

La presente convenzione ha durata di 2 anni scolastici, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ovvero rinnovo automatico salvo comunicazione delle parti, 3 mesi prima della scadenza.

#### ART. 7 - RISOLUZIONE

La presente Convenzione potrà essere risolta da entrambe le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in caso di violazione delle obbligazioni di cui agli articoli 4 (Obblighi delle Parti), della presente Convenzione.

La risoluzione avrà luogo di diritto, con effetto immediato dalla data di ricevimento della comunicazione inviata per lettera raccomandata a/r o PEC, con cui la parte adempiente dichiarerà di avvalersi della presente clausola.

La risoluzione, in ogni caso, non pregiudicherà i diritti spettanti a ciascuna delle parti e già maturati alla data della risoluzione. In tale evenienza competerà alla parte adempiente il diritto al risarcimento del danno.

#### ART. 8 - RISERVATEZZA

Le informazioni e i documenti relativi all'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione sono considerati riservati; pertanto, le Parti assumono reciprocamente l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano tramite le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione della Convenzione e di non divulgarli in alcun modo ed in alcuna forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della stessa.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati che siano o divengano di pubblico dominio, senza che l'altra Parte sia venuta meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che la medesima abbia dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie a garantire l'osservanza degli obblighi di riservatezza incombenti sui propri ausiliari e/o collaboratori.


Le Parti sono reciprocamente responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri ausiliari e/o collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, le Parti dovranno imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Questa clausola continuerà ad essere efficace tra le Parti anche oltre i termini di validità della Convenzione, ovvero successivamente alla risoluzione o al recesso dalla stessa.

#### ART.9 - MODIFICHE

Qualsiasi modifica della presente Convenzione dovrà essere concordata fra le Parti, per iscritto e sottoscritta da entrambe. Eventuali modifiche e/o integrazioni prive di tali requisiti di forma dovranno intendersi nulle e prive di efficacia.

#### ART. 10- UTILIZZO MARCHI

FS e ANP si danno reciproca autorizzazione all'utilizzo e alla riproduzione dei loro marchi da inserire su tutti



i materiali promozionali limitatamente all'ambito di applicazione della presente Convenzione. Pertanto, sottoscrivendo la presente Convenzione, le Parti manlevano l'una dall'altra da ogni pretesa, turbativa o richiesta che possa essere avanzata, vantata o proposta da terzi in merito a questo utilizzo.

#### ART. 11 - CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'applicazione della presente Convenzione. In caso contrario, per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Calabria.

#### ART. 12 - PRIVACY

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della legislazione vigente ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione e secondo le modalità di cui all'informativa al trattamento dei dati personali di cui all'allegato A.

#### ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non regolato dalle presenti disposizioni, sarà applicata la normativa vigente in materia.

Le parti dichiarano di aver letto compreso e sottoscritto tutte le clausole della presente Convenzione, con particolare riferimento agli articoli di seguito richiamati:

Art. 4 - Obblighi delle Parti; Art. 5 - Corrispettivo; Art. 6 - Durata; Art. 7 - Risoluzione; Art.8 - Riservatezza; Art.11 - Controversie.

ROMA, 20 SETTEMBRE 2019

ANP - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI PUBBLICI E  
ALTE PROFESSIONALITÀ DELLA SCUOLA

IL PRESIDENTE

  
Antonello GIANNELLI   
associazione nazionale dirigenti pubblici  
e alte professionalità della scuola  
viale del Policlinico, 129/a - 00161 Roma  
tel. 06 44243262 - 44245820 - 44244052  
www.anp.it - segreteria@anp.it  
Codice Fiscale 97056510155

FONDAZIONE ANTONINO SCOPELLITI

LA PRESIDENTE

ROSANNA SCOPELLITI  
